SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1106)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti
e « ad interim » della Marina Mercantile

(LATTANZIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1978

Contribuzioni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al dopolavoro ferroviario

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908 (convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) fu istituito il Dopolavoro ferroviario al fine di promuovere il sano e proficuo impiego, da parte del personale ferroviario, del tempo libero dal servizio, creando e incrementando le istituzioni atte a migliorare fisicamente, intellettualmente e moralmente il personale medesimo, nonchè di svolgere opera di propaganda mediante pubblicazioni ed altri mezzi idonei. L'articolo 5 del suddetto decreto, « allo scopo di promuovere lo sviluppo e le iniziative del Dopolavoro ferroviario », prevedeva che, per ogni esercizio finanziario, fossero stanziati i fondi appresso indicati a carico del bilancio delle Ferrovie dello Stato:

a) una somma fissa di lire 800.000;

b) una contribuzione variabile commisurata al numero degli agenti appartenenti alle istituzioni promosse dall'Ufficio centrale o da questo comunque incrementate, in ragione di lire 10 per ogni agente iscritto ad una o più di dette istituzioni.

La legge 27 luglio 1967, n. 668 — contenente disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato — all'articolo 40 dispose la rivalutazione di 75 volte di tali contributi,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

portando così a lire 60 milioni quello fisso di cui al punto *a*) ed a lire 750 quello di cui al punto *b*) per ogni dipendente iscritto alle istituzioni dopolavoristiche.

La rivalutazione operata dalla legge n. 668 del 1967 si era resa indispensabile per salvaguardare la funzionalità e la continuità operativa del Dopolavoro ferroviario per il raggiungimento di finalità indubbiamente di carattere sociale quale è, appunto, l'assistenza al ferroviere nelle ore di libertà dal servizio.

Purtroppo il vertiginoso aumento dei costi, verificatosi negli ultimi anni, ha reso l'attuale contributo aziendale sempre più inadeguato al perseguimento di tali scopi proprio nel momento in cui la politica del tempo libero, cui è particolarmente sensibile la generalità dei lavoratori, comporterebbe, per un più moderno indirizzo programmatico, un consistente aumento ed ammodernamento delle strutture.

Tale difficoltà di gestione è ulteriormente aggravata dal costante aumento dei soci in particolare familiari di ferrovieri e pensionati per i quali la legge non prevede l'erogazione del contributo aziendale *pro capite*.

Infatti, rispetto al 1967 — anno in cui fu emanata la legge n. 668 che rivalutò di 75 volte il contributo aziendale — l'incremento dei soci è stato circa di 93.000 unità nel complesso, di cui circa 9.000 pensionati ed oltre 36.000 familiari.

Pertanto con il disegno di legge che si presenta viene proposto — all'articolo 1 — di elevare il contributo fisso a carico dell'Azienda delle ferrovie dello Stato a lire 130 milioni e quello variabile, commisurato al numero dei soci del dopolavoro ferroviario ferrovieri in attività di servizio, a lire 1.500 *pro capite*.

Si precisa che tali contributi — che per il 1976 sono stati complessivamente di lire 193.837.500 (60.000.000 + 133.837.500) — aumenterebbero a lire 397.000.000 circa (130 milioni + 267.000.000 circa, commisurata quest'ultima cifra a circa n. 178.000 dipendenti soci effettivi) e quindi la differenza ammonterebbe alla cifra di circa lire 203.000.000 annui.

È doveroso peraltro porre in evidenza che, dato il particolare momento di difficoltà economiche in cui si dibattono il Paese e l'Azienda, la richiesta di cui sopra è stata responsabilmente contenuta nei limiti appena sufficienti ad evitare conseguenze esiziali per la vita della istituzione dopolavoristica.

Si fa infine presente che le somme di cui sopra dovrebbero essere erogate a partire dall'esercizio finanziario 1978 con imputazione al capitolo 305 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il suddetto esercizio e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

All'articolo 2 è prevista la conseguente abrogazione del citato articolo 5 del regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La lettera *a*) dell'articolo 40 della legge 27 luglio 1967, n. 668, è sostituita dalla seguente:

« *a*) contributi a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato così determinati:

una contribuzione fissa di lire 130 milioni;

una contribuzione variabile in ragione di lire 1.500 per ogni dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in attività di servizio, iscritto al Dopolavoro ferroviario.

Le somme di cui sopra saranno erogate a partire dall'esercizio finanziario 1978 con imputazione al capitolo 305 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il suddetto esercizio e ai corrispondenti capitoli per quelli successivi; ».

Art. 2.

L'articolo 5 del regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è abrogato.